



COMUNE DI FICARRA

CITTA METROPOLITANA DI MESSINA

1

ORDINANZA N. 14 2019

OGGETTO: Campagna antincendio boschivo per il 2019. Direttive concernenti la combustione di residui vegetali agricoli e forestali.

IL SINDACO

Richiamata la propria precedente ordinanza n° 19/2016 del 08/07/2016 concernente la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, della quale si intendono qui richiamate le disposizioni non in contrasto con il presente provvedimento;

Vista la nota della Prefettura di Messina Prot.n.54256 del 21/05/2019 in atti del Comune al prot. n. 3658 del 21/05/2019 con la quale venivano comunicati gli indirizzi operativi relativi alla campagna antincendio 2019;

Al fine di aderire a quanto indicato dalla Prefettura di Messina;

ORDINA

- 1) ai proprietari e/o detentori a qualsiasi titolo dei fondi incolti di provvedere alla costante pulizia dei terreni specie quelli adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi;
- 2) è fatto assoluto divieto di accendere fuochi dall'1 giugno al 30 settembre;
- 3) dall'1 giugno al 30 giugno e dall'1 ottobre al 31 ottobre, previa comunicazione al Distaccamento forestale competente per territorio, è consentita la combustione di materiale agricolo o forestale proveniente da sfalci, potature o ripuliture, secondo i seguenti accorgimenti:
 - la combustione controllata deve essere effettuata, in aree distanti da zone cespugliate e/o arboree, in piccoli cumuli, nelle prime ore della giornata dalle ore 5,00 alle ore 9,00;
 - dall'accensione alla fase dello spegnimento, il fuoco deve essere costantemente vigilato fino alla completa estinzione di focolai e braci;
 - possono essere destinati alla combustione all'aperto cumuli vegetali in quantità giornaliere non superiori a 3 metri cubi (vuoto per pieno) per ettaro di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature e ripuliture;
 - è comunque vietata l'accensione di fuochi nelle giornate calde e particolarmente ventilate soprattutto nei casi di venti provenienti da Sud-Est (scirocco).

Divieti nelle aree percorse dal fuoco

"chi rispetta la natura rispetta i propri figli"

1

Nelle zone boscate e nei pascoli i cui soprassuoli siano stati percorsi dal fuoco vigono i divieti di cui all'art. 10 della legge n.353/2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi). Nello specifico in tali zone:

- 1) per 15 anni non è possibile variare la destinazione d'uso;
- 2) per 10 anni non si possono realizzare edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate ad insediamenti civili ed attività produttive;
- 3) per 5 anni non si possono effettuare attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute con risorse finanziarie pubbliche.

Nei soprassuoli delle zone boscate percorse dal fuoco è inoltre vietato per 10 anni il pascolo e la caccia.

I soprassuoli percorsi dal fuoco sono censiti tramite apposito catasto incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni di cui all'art. 10 della legge n.353/2000.

Sanzioni per i trasgressori ai divieti

- 1) nel caso di trasgressione al divieto di pascolo su soprassuoli delle zone boscate percorsi dal fuoco si applica una sanzione amministrativa, per ogni capo, non inferiore a 31,00 euro e non superiore a 62,00 euro;
- 2) nel caso di trasgressione al divieto di caccia sui medesimi soprassuoli si applica una sanzione amministrativa non inferiore a 207,00 euro e non superiore a 413,00 euro;
- 3) la trasgressione al divieto di realizzazione di edifici e/o strutture e infrastrutture finalizzate a insediamenti civili e attività produttive su soprassuoli percorsi dal fuoco è punita con la sanzione penale prevista dall'art. 20, comma 1, lett. c) della legge n. 47/85 e s.m.i. (arresto fino a due anni e ammenda da un minimo di 15.493,00 euro ad un massimo di 51.645,00). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone la demolizione dell'opera e il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile.

Condanne penali

Si applicano gli artt. 423, 423 bis, 449 e 650 c.p., che prevedono condanne fino alla reclusione a 10 anni, salvo le ulteriori conseguenze derivanti dal verificarsi dell'evento di danno ovvero concorso del danno. Risponde penalmente sia chi cagiona l'incendio sia il proprietario e l'eventuale conduttore del soprassuolo.

Esecuzione dei lavori in danno

Nei casi di inosservanza, da parte dei proprietari e/o conduttori dei fondi, dell'obbligo di provvedere alla costante pulizia dei terreni e dei campi specie di quelli incolti e adiacenti le reti viarie di trasporto che rappresentano un serio e tangibile pericolo per la propagazione degli incendi, verrà attuato il potere sostitutivo realizzando la pulizia dei terreni e/o dei campi incolti e abbandonati, addebitandone i relativi oneri economici a carico dei proprietari inadempienti.

Con l'occasione, nell'ambito delle iniziative finalizzate alla prevenzione incendi, si sottopone alla cortese attenzione delle Signorie Loro la necessità di adottare i seguenti provvedimenti:

- 1) ripulitura della vegetazione secca e alla eliminazione dei residui vegetali delle aree di proprietà del Comune, in particolare lungo le scarpate e i bordi laterali delle vie di comunicazione di propria pertinenza;

- 2) esecuzione, in danno degli inadempienti all'ordinanza antincendio, degli interventi di ripulitura della vegetazione secca, addebitando i relativi oneri economici a carico dei proprietari dei terreni;
- 3) aggiornamento del Piano speditivo di emergenza di protezione civile per il rischio di incendi di interfaccia;
- 4) aggiornamento del catasto degli incendi con le conseguenti imposizioni dei divieti e delle prescrizioni poste nei soprassuoli percorsi dal fuoco;
- 5) individuazione dei punti di approvvigionamento idrico degli automezzi adibiti allo spegnimento incendi;
- 6) coinvolgimento delle associazioni di volontariato di protezione civile con compiti di avvistamento incendi e contemporaneo presidio del territorio.

DISPONE

L'invio della presente alla Prefettura di Messina, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Messina, all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Messina, al Distaccamento Corpo Forestale di S. Angelo di Brolo, al Comando Stazione Carabinieri di Ficarra, al Dipartimento Regionale della Protezione Civile-Sicilia Nord Orientale e al Comando di Polizia Municipale;

-La pubblicazione della presente all'Albo Pretorio del Comune fino al 31/10/2019, nonché l'affissione in tutti i luoghi pubblici del territorio comunale;

-I vigili urbani, gli agenti della forza pubblica, i distaccamenti dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Ficarra, li 17/06/2019

IL SINDACO
Gaetano Artale

